



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Civitavecchia
 in composizione monocratica

nella persona del dott. *ITA MANNANT*
 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

Costa
Costa
e M. Zolner elitto
offeso al dovere
pro al
Luigi Genti

ORIGINALE

Sent. N° *2009/19*
 N° *1133/16 NE*
 Reg. gen. *1894/17*

SENTENZA
 in data *04/10/19*

depositata in Cancelleria
 oggi.....

Il Cancelliere

Li.....
 fatto avviso di che all'articolo
 c.p.p.

Il Cancelliere

Adi.....
 inviato estratto alla Procura
 per esecuzione e Ruolo
 Generale

Il Cancelliere

N.°.....
 del campione penale
 il.....
 fatt... sched... casellario

Il Cancelliere

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione emesso dalla locale Procura della Repubblica, è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe..

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il giudicante di non poter riconoscere alcuna responsabilità in capo allo stesso per il reato ascrittogli in rubrica.

Dalla escussione dei testi del PM, Brig. Capo _____ della Guardia di Finanza è emerso che nell'ambito dei normali controlli, tesi alla repressione dell'abusivismo commerciale sulla contraffazione, in data 18.02.2016, veniva effettuato il controllo presso il Supermercato _____ di Civitavecchia.

Dal controllo sulla merce esposta sugli scaffali, venivano controllate delle confezioni di guanti marchio Acquapur che riportavano la dicitura CE che appariva non conforme agli standard previsti dal regolamento CE.765/2008 sulle marcature CE, in effetti la C e la E erano di diversa distanziatura da quella prevista, e facevano pensare ad un altro Marchio CE cioè China Export.

Pertanto, veniva identificato il responsabile del punto vendita Lidl nella persona del prevenuto e venivano acquisite le fatture di acquisto della merce.

Non venivano altresì svolte ulteriori indagini sulla provenienza dei guanti dalla società fornitrice.

Escussi i testi della difesa, _____ la con mansioni di acquisitrice presso la Lidl sede centrale, la stessa riferisce che è la sede centrale che acquisisce i fornitori e con questi stipula contratti per cui le sedi filiali possono poi rivolgersi soltanto ai fornitori con cui la Lidl hanno sottoscritto contratti di fornitura.

Il _____ direttore _____ per _____, all'epoca dirigente Vendite con sede in _____ competente per il supermercato di Civitavecchia conferma altresì che le forniture delle merci da parte delle filiali vengono tuttora effettuate attraverso i magazzini di _____ e che i Responsabili delle filiali non possono autonomamente direttamente provvedere all'acquisto delle merci, se non attraverso appunto le merci

stipate nei magazzini fornite dai produttori con cui sede centrale
sottoscrive i contratti.

La difesa produce altresì documentazione attestante la provenienza della
merce attraverso le fatture di acquisto da parte dalla

successive attestazioni di errore materiale nella apposizione dei
marchi CE da parte del produttore ma che contemporaneamente attestano la
conformità ai requisiti richiesti per l'apposizione del marchio CE, che
purtroppo ha dato origine a vari procedimenti penali sul territorio nazionale,
producendo pure sentenze passate in giudicato di altri tribunali per casi
analoghi.

Orbene, allo stato degli atti, non risulta con certezza la sussistenza della
fattispecie di reato contestata non essendo stata provata.

Mentre invece risulta provata la conformità agli standard Europei della
merce importata, pur nella presenza dell'errore materiale nella apposizione
del marchio CE da parte del produttore stesso, che pertanto non possono
integrare i requisiti richiesti per la fattispecie contestata.

In conclusione in ossequio alla regola di giudizio dell'art. 530, I co. c.p.p.,
l'imputato deve andare necessariamente assolto dal reato ascrittogli, perché
il fatto non sussiste non risultando provato nessuno degli elementi
integrativi della fattispecie criminosa contestata.

P.Q.M.


visto l' art. 530, I^a comma c.p.p. assolvo dal reato

ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

dispone il dissequestro e la restituzione della merce sequestrata all'avente
diritto

Civitavecchia, 4 ottobre 2019

IL GIUDICE
dott. Rita Mannarà



Depositato in urienza

Civitavecchia

04/10/19



Il Cariciv
wiana Teresa's



SENTENZA VISTATA DALLA P.G. IL

SENTENZA IRREVOCABILE IL

14/10/19
30-10-19

CivT-11-12-19

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Angelina Orlando

Del delitto previsto e punito dagli artt. 56 e 515 C.P., per avere, nella qualità di direttore responsabile del punto vendita con sede in Civitavecchia (RM) — e nell'esercizio di un'attività commerciale, tentato di consegnare agli acquirenti beni diversi per qualità da quelli dichiarati, ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto della frode nell'esercizio del commercio. atti consistiti nell'aver esposto per la vendita n° 126 confezioni da n° 2 paia di guanti (per uso domestico in gomma, recanti il marchio " ") sulle quali era stato apposto un marchio CE non conforme, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

(ho)

Accertato in Civitavecchia (RM) il 18/02/2016

